



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 02/03/2021

OGGETTO: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI CHE NON RICHIEDONO RICERCHE D'ARCHIVIO, RICHIESTI E TRASMESSI IN MODALITÀ DIGITALE E NON SOGGETTI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di Marzo alle ore 16:20 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore	Presente	
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		8	0

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Supplente, Dott. Francesco Lumiera.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 01 Servizi Generali -Organi Istituzionali- Coesione Sociale

OGGETTO: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI CHE NON RICHIEDONO RICERCHE D'ARCHIVIO, RICHIESTI E TRASMESSI IN MODALITÀ DIGITALE E NON SOGGETTI ALL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

Il sottoscritto Dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta della dott.ssa Aurelia Asaro, Funzionario responsabile dei Servizi Demografici, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

Richiamata la Direttiva AGID del 04/01/2005 avente ad oggetto “Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione”, che detta l'agenda per la digitalizzazione della PA, anche con riferimento a:

- Servizi on line agli utenti, stabilendo che *“Si conferma la priorità di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi on line per cittadini ed imprese, per migliorare il servizio e ridurre i costi. Le amministrazioni dovranno, pertanto, curare la realizzazione e la promozione di servizi interattivi (...). In tale ottica le amministrazioni dovranno collaborare per integrare i procedimenti di rispettiva competenza, al fine di agevolare gli adempimenti richiesti alle imprese e accrescere l'efficienza nelle aree che coinvolgono più amministrazioni (...).”*

- Comunicazione elettronica, rammentando la direttiva concernente l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni nonché le norme relative all'utilizzo della firma digitale e, con riferimento alle disposizioni per la piena validità giuridica alle comunicazioni per via elettronica, chiarisce che tale strumento venga utilizzato *“sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia tra amministrazioni diverse, sia, infine, tra amministrazioni, cittadini e imprese. Di conseguenza diviene necessario riorganizzare il lavoro all'interno delle amministrazioni per sviluppare l'uso degli strumenti telematici, sostenendo minori oneri per la spedizione e l'archiviazione con notevoli vantaggi di velocità dell'azione amministrativa”*;

Richiamato il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione digitale” e ss.mm.ii, che ha dato un assetto unitario ed organico al complesso di diritti dei cittadini e delle imprese, agli istituti giuridici ed ai doveri delle amministrazioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, anche in materia di servizi tecnologicamente avanzati erogati online;

Vista la situazione emergenziale legata alla diffusione del virus COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni emanate dal Governo, riguardanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che tale situazione emergenziale ha reso ancora più evidente la necessità di avviare soluzioni di gestione digitalizzata del rapporto con i cittadini, contemporando così la necessità di ridurre in modo consistente l'affluenza e/o la permanenza fisica dei cittadini presso gli sportelli presenti presso l'Ufficio Anagrafe e nel contempo rispondere alle crescenti esigenze del territorio e della collettività in relazione ai servizi da erogare;

Ritenuto che tali innovazioni, efficaci in tempo di emergenza, possono utilmente essere rese misura strutturale per il miglioramento dell'efficienza dei servizi offerti al pubblico;

Valutato di semplificare e snellire la procedura di rilascio dei certificati sia durante il periodo legato all'emergenza per la diffusione del virus COVID-19 sia a regime, sensibilizzando la cittadinanza all'utilizzo della posta elettronica per il rilascio di certificati di anagrafe in regime di esenzione da imposta di bollo;

Ritenuto di adottare, per i soli certificati di anagrafe in regime di esenzione da imposta di bollo, le seguenti misure:

- favorire la ricezione delle istanze da parte degli interessati e l'invio dei relativi atti tramite PEC/posta elettronica, nel rispetto di quanto previsto nel il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi on line o comunque di rendere più celere la trasmissione e/o la consegna degli atti in argomento, eliminare i diritti di segreteria, anche in base alle seguenti considerazioni: l'esiguità delle somme incassate per questo tipo di certificazione o (certificati in esenzione da bollo ma non da diritti, richiesto e trasmesso con modalità online), attualmente stimabili in poche decine di euro annui;

- il tempo-lavoro complessivo delle risorse umane dedicato alle procedure di incasso dei suddetti diritti;

Ritenuto altresì che il potenziamento della procedura di richiesta di certificati anagrafici tramite canali informatizzati debba prevedere la soppressione dei diritti di segreteria, semplificando il processo di rilascio ed eliminando la necessità di implementare transazioni monetarie via internet, i cui costi a carico del cittadino (commissioni bancarie) risulterebbero sproporzionati rispetto alla cifra da corrispondere ed eviterebbero all'Amministrazione di implementare un correlato sistema informatico per la gestione degli incassi;

Ritenuto infine di prevedere la soppressione dei diritti di segreteria per il rilascio, tramite canali informatizzati, di certificati anagrafici soggetti al regime di esenzione da imposta di bollo a regime, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Visto l'articolo 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria, tra l'altro, sui certificati di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firma in carta semplice, pari a Euro 0,26;

Richiamato l'articolo 2 comma 15 della L.127/1997 nella parte in cui si dispone che *“i comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti, tasse e contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a svantaggio dell'ente locale”*;

Dato atto che questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai segretari comunali, stabilendo che *“il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”*;

Verificato che la rinuncia alla riscossione dei diritti di segreteria relativi al rilascio di certificati, soggetti a regime di esenzione da imposta di bollo, rilasciati con canali informatizzati, stimando per eccesso in circa 12.300 certificati in ragione annua, comporta la rinuncia all'incasso di una somma presunta di euro 3200,00 e che tale somma è da considerarsi compensata dai benefici complessivi sopra elencati;

Visti:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di - documentazione amministrativa”;
- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazioni diretta dei dati anagrafici per via telematica;
- la Direttiva AGID del 4 gennaio 2005 avente ad oggetto “Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'Amministrazione digitale”
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL.

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
- il D.Lgs 267 del 18/08/2000;

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1.di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.di disporre la soppressione dei diritti di segreteria esclusivamente per il rilascio tramite canali informatizzati di certificati anagrafici soggetti al regime di esenzione da imposta di bollo a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 3.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/00, per consentire pronta applicazione della misura di contenimento della diffusione del COVID-19 nonché l'immediata informazione agli utenti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 83 del 22/02/2021, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale Supplente

Dott. Francesco Lumiera

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì